



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. +39-095448831 – +39-095449017 – +39-095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 22 Del 04/07/2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con Irifor Sicilia Onlus per la gestione dei servizi socio-sanitari per il centro residenziale di riabilitazione per ciechi pluriminorati.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di luglio in Catania, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione, trasmessa a mezzo mail, del 07/06/2017, prot. n. 782 .

Componenti C.d.a.	Presente	Assente giustificato
Dott. Giampiero Panvini - Presidente	X	
Dott. Massimo De Natale - Consigliere	X	
Dott. Giovanni Cudia - Consigliere	X	

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Dott. Giampiero Panvini

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Tomaso Rigano.

IL CONSIGLIO

Richiamata la Determinazione del Presidente dell'Ente n.6 del 14/03/2017, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art.9 lettera h) dello Statuto vigente, con la quale si prende atto delle risultanze di gara relativa alla selezione finalizzata alla gestione dei servizi socio-sanitari previsti dal progetto di un centro residenziale di riabilitazione per ciechi pluriminorati;

Preso atto che in seno alla Determinazione succitata si individua in IRIFOR Sicilia il pater deputato a cogestire con l'Ente il progetto relativo al centro residenziale e semiresidenziale per ciechi con pluridisabilità;

Vista la Delibera del C.d.A. n.6 del 03/05/2017 con la quale si ratifica la Determina Presidenziale n.6 del 14/03/2017;

Vista la determina dirigenziale n.134 del 21/06/2017 con la quale viene aggiudicata ad IRIFOR Sicilia la cogestione dei servizi socio-sanitari per il centro residenziale di riabilitazione per ciechi pluriminorati, demandando al C.d.A. l'adozione della delibera autorizzativa per approvare lo schema di convenzione che disciplina le modalità operative della gestione in forma associata del progetto succitato;

Visto lo schema di convenzione predisposto dagli uffici amministrativi dell'Ente;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce le competenze in seno al Segretario Generale;

Vista la normativa generale sulle IPAB;

Con voti espressi nei modi e termini di legge;

Votanti: 3 Voti favorevoli: 3 (1) Voti astenuti: Voti contrari:

Si approva:

all'unanimità X a maggioranza

(1) il consiglio C.d.A. è costituito a presiede il presidente del Comune e dell'Ente.

DELIBERA

1) approvare lo schema di convenzione con IRIFOR Sicilia, che fa parte del presente atto, relativo alla cogestione dei servizi socio-sanitari per il centro residenziale di riabilitazione per ciechi pluriminorati che disciplina le modalità operative della gestione in forma associata del progetto in premessa indicato;

2) autorizzare il Presidente dell'Ente alla stipula e ad apportare eventuali modifiche sulla base degli esiti dell'attività negoziale svolta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)

I CONSIGLIERI
(Dott. Giovanni Cudia)

(Dott. Massimo De Natale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giampiero Panvini)



Estremi di pubblicazione

La presente è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n.69) dal _____ al _____ senza reclami.

Catania, _____

L'Impiegato addetto

Il Segretario Generale

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 comma 3° della L.R. 10/99

Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 commi 3° della L.R. 10/99

Trasmesso all'ORGANO TUTORIO in data _____ PROT. N° _____

DECISIONE TUTORIA



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COGESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL CENTRO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CIECHI PLURIMINORATI.

TRA

L'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni, nel proseguo denominata "IPAB", con sede in Catania, Via Etnea 595, C.F./Partita Iva 80001650870, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Giampiero Panvini, nato a Catania il 24/07/1960, domiciliato per la carica in Catania Via Etnea 595;

E

IRIFOR Sicilia Onlus, nel prosieguo denominata " ONLUS" con sede in Catania, Via Carmelo Abate 5, C.F. 93058300877, Partita Iva 04512200876, in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Linda Legname, nata a Gela (CL) il 21/07/1976, domiciliata per la carica i Catania, Via Carmelo Abate 5;

PREMESSO

- Con decreto R.S. n. 2512 del 10/12/2010 l'IPAB ha ottenuto un finanziamento destinato alla realizzazione di un centro per la riabilitazione di soggetti con pluridisabilità;
- L'IPAB assume quali sue fondamentali finalità l'educazione, l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale, la riabilitazione, la ricerca, l'assistenza dei ciechi e degli ipovedenti, come definiti dalle leggi vigenti e dal proprio Statuto;
- Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'IPAB organizza e gestisce servizi residenziali e territoriali specializzati per l'assistenza, la riabilitazione e il recupero dei minorati della vista con disabilità aggiuntive, anche in collaborazione con istituzioni competenti pubbliche e private, a carattere nazionale e internazionale,
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'IPAB n. 163 del 03/10/2016 è stato impartito atto di indirizzo per l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un partner cui affidare la gestione in forma associata di un progetto destinato alla realizzazione di un Centro residenziale e semiresidenziale per ciechi pluriminorati allocato presso la sede dell'IPAB, ala NORD;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 21/06/2017, il partner è stato individuato in IRIFOR Sicilia , come risulta dal verbale di gara del 04/01/2017;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto e Individuazione dei soggetti assistibili

Nell'ambito del Progetto di cui in premessa nei limiti indicati dalla normativa regionale vigente e per la durata di un anno decorrente dalla data della presente Convenzione, sono erogate prestazioni assistenziali in favore di ciechi pluriminorati realizzando in via sperimentale un servizio semiresidenziale in regime di day-hospital e che utilizzerà la struttura dell'IPAB.

L'Onlus assicurerà i seguenti servizi:

- Elaborazione progetto riabilitativo ed educativo
- Intervento precoce
- Attività ambulatoriali e di consulenza
- Attività riabilitative
- Attività ludico-riabilitative ed educative
- Assistenza sanitaria

Il servizio sarà erogato tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 17.
I destinatari del servizio saranno prioritariamente soggetti non vedenti con plurihandicap.

ART.2 Norme di legge e regolamento

Le attività oggetto della presente convenzione sono socio assistenziali a prevalentemente a carattere sanitario estensivo.

L'IPAB e L'ONLUS si impegnano, per la parte di rispettiva competenza, al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia.

L'IPAB è responsabile delle attività oggetto della convenzione nonché delle procedure autorizzative e di accreditamento sanitario.

ART. 3 Posti letto

Il Centro è dotato di n. 20 posti letto per le attività da svolgere in regime residenziale.

L'IPAB riserva i posti autorizzati, in via prioritaria, ad utenti della ONLUS

L'IPAB e l'ONLUS si riservano al termine del progetto, a seguito di proprie autonome valutazioni, di occupare i posti letto previsti dalla presente convenzione anche per inserimenti residenziali di soggetti non vedenti con pluridisabilità con modalità e forme che saranno disciplinate con separato accordo.

A tale riguardo le parti concordano di valutare successivamente la creazione di una struttura associativa (consorzio, ATI, Fondazione) con un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: due di nomina da parte del Presidente dell'IPAB ed uno da parte del Presidente dell'ONLUS.

ART.4- Prestazioni a carico dell'IPAB

L'IPAB svolgerà l'attività di conduzione del Centro per ciechi pluriminorati in quanto Ente capofila del progetto e soggetto destinatario del finanziamento regionale.

All'IPAB, nella persona del Presidente, è attribuita la competenza per la nomina del coordinatore scientifico e del direttore sanitario scelti tra i medici iscritti all'ordine dei medici, per la programmazione, il coordinamento e la gestione operativa delle attività sanitarie, sociosanitarie e scientifiche.

L'IPAB garantirà le forniture necessarie, nonché la conformità degli impianti alle norme d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'IPAB assicurerà la disponibilità dei locali nello stato di fatto ben noto alla ONLUS ed in particolare:

- a) camere e stanze comunitarie;
- b) riscaldamento e fornitura di acqua calda e fredda, gas ed energia elettrica, aria condizionata ove disponibile nella struttura ;

- c) fornitura di vitto consistente in pranzo (primo piatto, secondo piatto e contorno pane, bevande e frutta),
- d) le attrezzature tecniche in grado di garantire le attività assistenziali, riabilitative e valutative previste nella presente convenzione compreso l'uso degli spazi, anche se promiscui, in cui le stesse sono collocate.
- Al momento dell'avvio del servizio sarà effettuato, in contraddittorio, elenco delle apparecchiature elettromedicali, attrezzature di riabilitazione, arredi, apparecchiature varie, ausili facenti parte della dotazione della struttura;
- e) servizio portineria;
- f) gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti ai sensi del D.Lgs 81/2008 eventualmente richiesti dal Dirigente Sanitario, o dalle vigenti norme regionali in materia di funzionamento e accreditamento delle strutture.
- h) gli interventi straordinari di manutenzione impiantistica ai fini della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro che si rendessero necessari.

ART. 5 Prestazioni a carico dell'Onlus

L'Onlus assume la responsabilità integrale dell'impiego delle figure professionali necessarie all'attività.

Il servizio sarà erogato con proprio personale, parametrando le ore da erogare in base agli interventi ed al numero degli utenti, assumendosene integralmente tutti i relativi oneri contrattuali e di garanzia verso l'IPAB e verso gli utenti (sicurezza, assicurazioni ecc.)

L'Onlus si riserva inoltre i seguenti compiti, oneri e funzioni:

- a) La responsabilità sulle attività del proprio personale anche in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008;
- b) L'organizzazione del lavoro del proprio personale;
- c) La compilazione e tenuta della documentazione clinica fino alla consegna alla Direzione sanitaria;
- d) La responsabilità su materiale e documentazione assegnata al proprio personale;
- e) Fornitura di materiali sanitari e prodotti per l'igiene personale;
- f) Esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti ed in modo particolare dei rifiuti speciali, in conformità alla vigente normativa;
- g) Manutenzioni elettromedicali su tutti gli apparecchi in dotazione;
- h) Collaborazione con l'IPAB, nell'ambito della propria competenza, nell'elaborazione delle procedure imposte dall'accreditamento sanitario;
- i) il coordinamento complessivo dell'adeguatezza igienica dei percorsi e dei piani antincendio ai quali l'ONLUS è tenuta ad ottemperare;
- l) Tutte le altre competenze afferenti alla direzione tecnica della struttura in tale ambito;
- m) Adeguamento e manutenzione ordinaria dei locali per la fruibilità da parte degli utenti come da computo metrico redatto dal Tecnico dell'Ente che la stessa ONLUS dichiara di conoscere e approvare.

Art. 6 – Compartecipazione

L'ONLUS si farà integrale carico delle spese relative alle utenze e cioè energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefonia e vitto.

Le spese del vitto relativo al solo pranzo così come descritto all'art. 4, è di **euro 5,00** ad utente.

Il costo del servizio di vigilanza per il periodo temporale del progetto viene assunto in regime di compartecipazione e l'ONLUS contribuirà in misura del 30% del costo del servizio su base mensile. L'ONLUS si farà altresì carico delle spese di ripristino degli automezzi dell'IPAB, comprese le spese di bollo e assicurazione, per il trasporto degli assistiti.

ART. 7 – Organizzazione e fruibilità degli spazi

Gli spazi destinati alla realizzazione delle attività sono quelli meglio indicati nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente Convenzione.

ART. 8 -Organizzazione vita comunitaria

L'IPAB e l'ONLUS, ognuna per le proprie competenze si impegnano a garantire all'utente la massima libertà, compatibilmente con lo stato di salute e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita dello stesso.

ART. 9 -Adempimenti in materia di tutela della privacy

L'IPAB e l'ONLUS, ognuna per le proprie competenze, si impegnano ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare ad essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy).

Il personale è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle attività svolte.

I dati sono affidati alla persona che in base all'organizzazione della Struttura ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra, il quale ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del codice stesso, delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

- Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice.
- I dati comunicati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa.
- I dati non devono essere manipolati illegittimamente; devono essere aggiornati; devono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento; possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione; devono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice; devono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.
- La struttura garantisce il rispetto dei principi previsti dal Codice, di pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

Art. 10 – Rimborso del costo del servizio

Complessivamente, per le attività svolte dall'Onlus di cui alla presente convenzione viene riconosciuto alla medesima un rimborsomensile sulla base di costi effettivamente sostenuti e rendicontati nell'ambito delle risorse previste nel progetto.

Da detto importo dovrà essere detratta la quota di compartecipazione a carico degli utenti, così come determinata dalle parti con separato atto aggiuntivo e le spese sostenute dall'Ipab ai sensi dell'art 6 della presente convenzione.

La quota a carico degli utenti è versata direttamente all'ONLUS.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza, l'ONLUS invierà all'IPAB il prospetto di rendicontazione delle spese sostenute con allegata, in duplice copia, la documentazione giustificativa di spesa (buste paga, fatture quietanzate, modelli F24 etc.).

L'IPAB provvederà a liquidare i prospetti entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

L'ONLUS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13

agosto 2010, n. 136 e ss.mm; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art.12 – Assicurazione

L'ONLUS . è tenuta a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti e del personale verso terzi, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura.

L'ONLUS è inoltre tenuta a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni arrecati agli stessi ospiti da parte del proprio personale e/o terze persone e per infortuni che dovessero manifestarsi durante la permanenza della struttura.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

L'ONLUS è tenuta a consentire il libero accesso, nei locali della struttura, del personale addetto alle attività di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 14 - Inadempimenti contrattuali e penali

Eventuali inadempimenti alla presente Convenzione devono essere contestati dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento, di quanto stabilito con la presente Convenzione, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

Qualora la parte inadempiente non provveda a sanare le inadempienze entro il termine notificato e, comunque, non oltre trenta giorni, la controparte provvederà a formalizzare gli atti finalizzati all'applicazione delle penalità sotto indicate per il danno arrecato al normale funzionamento del servizio.

La penalità sarà graduata in base all'importanza della violazione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, tramite posta certificata o via fax. Le parti dovranno comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero accolte, saranno applicate le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per le parti dall'adempimento dell'obbligazione che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il mancato rispetto di quanto definito sarà considerato inadempienza contrattuale.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

Le parti potranno chiedere la risoluzione della convenzione, qualora si verifichi un grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione stessa. In ogni caso l'ente responsabile sarà obbligato al risarcimento del danno arrecato.

La convenzione si risolverà “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata, a mezzo di posta certificata o fax, in caso di :

- a) frode;
- b) perdita requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) grave inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- d) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente contratto, tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- e) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- f) gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- g) gravi o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

Art. 16 – Recesso

Le parti potranno recedere dalla convenzione in qualunque momento dell’esecuzione, dando preavviso di almeno 30 giorni, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la controparte delle spese sostenute, dei servizi svolti e dei mancati guadagni.

Art. 17 – Revoca

L’affidamento potrà essere revocato rispettivamente dalle parti in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 18 – Controversie

A norma dell’art. 20 del C.P.C., per la risoluzione di eventuali liti fra le parti contraenti relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, Foro competente è quello del Tribunale di Catania.

Art. 19 - Durata convenzione e variazioni

La presente convenzione, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di un anno, è fatta salva l’esigenza di proroghe possibili solo in presenza di attivazione delle procedure autorizzative e di accreditamento assicurate dall’IPAB e previste dalla normativa regionale, inerenti le strutture e i servizi alla persona del sistema sociale integrato, da convenirsi fra le parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Le variazioni alla presente convenzione, a seguito dell’emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali, devono essere concordate fra le parti e recepite con atto scritto dalle parti contraenti. Eventuali variazioni al tetto finanziario, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno riconcordate e recepite con atto sottoscritto dalle parti contraenti.

Art. 20 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, Le spese relative alla presente convenzione sono poste ad esclusivo carico dell’ONLUS.

Art. 21 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia di assistenza agli anziani ed ai disabili, nonché alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Catania, li

Segreteria Generale

Per l'Istituto Ardizzone Gioeni
Il Presidente
(**Dott. Giampiero Panvini**)

Per l'Irifer Sicilia
Il Legale Rappresentante
(**Dott.ssa Linda Legname**)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 13423 del codice civile, le parti approvano specificatamente gli artt. 4 (prestazioni a carico dell'IPAB), 5 (prestazioni a carico dell'Onlus), 9 (corrispettivo), 11 (assicurazione), 12 (vigilanza e controllo), 13 (inadempimenti contrattuali e penali), 14 (risoluzione della Convenzione), 15 (Recesso) , 16 (Revoca), 18 (durata convenzione e variazioni) .

Letto, approvato e sottoscritto

Catania, li

Per l'Istituto Ardizzone Gioeni
Il Presidente
(**Dott. Giampiero Panvini**)

Per l'Irifer Sicilia
Il Legale Rappresentante
(**Dott.ssa Linda Legname**)